

Delibera n. 163/2021

Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2023 presentato da Società Ferrovie Udine-Cividale S.r.l., nonché relative all'elaborazione della proposta tariffaria riferita a canoni e corrispettivi per l'orario di servizio 2021-2022 e successivo.

L'Autorità, nella sua riunione del 1° dicembre 2021

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare la lett. a) del comma 2, che stabilisce che l'Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie”*;

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”*, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale *“[l]e reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto”*;
- l'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale *“[p]er le reti di cui al comma 4, le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono svolte dall'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto”*;
- l'articolo 11, comma 11, ai sensi del quale *“[i] gestori di infrastrutture ferroviarie regionali di cui all'articolo 1, comma 4, nel caso in cui entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino entità giuridicamente distinte dall'impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedono, entro i successivi novanta giorni, ad affidare le funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-*

septies), ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie. Tale affidamento è regolato da apposito accordo tra le parti. Ai gestori di tali reti che hanno proceduto al suddetto affidamento non si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Per le finalità di cui all'articolo 5, i gestori di tali reti sono organizzati come divisione incaricata della gestione dell'infrastruttura, non dotata di personalità giuridica, distinta dalla divisione incaricata della prestazione dei servizi ferroviari. Ai capi di divisione incaricati della gestione dell'infrastruttura e della prestazione dei servizi ferroviari si applica il comma 9. Il rispetto dei requisiti di cui al presente comma è dimostrato nelle contabilità separate delle rispettive divisioni dell'impresa";

- *l'articolo 14, comma 1, ai sensi del quale "[i]l gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione";*
- *l'articolo 37, comma 3, ai sensi del quale l'Autorità, tra l'altro, "in particolare, controlla che il prospetto informativo della rete non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati per discriminare i richiedenti";*

VISTO il decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria";*

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante *"Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione"*, che, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 112/2015, individua le reti ferroviarie di cui al citato comma 4 del medesimo articolo;

VISTA la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;

VISTO il regolamento (CE) 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione, del 20 novembre 2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame

dell'equilibrio economico a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- VISTO** il regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 70/2014, del 31 ottobre 2014, recante *“Regolazione dell’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione dei criteri per la determinazione del pedaggio per l’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 76/2014, del 27 novembre 2014, recante *“Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2015, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A.”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 96/2015, del 13 novembre 2015, recante *“Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 16/2018, dell'8 febbraio 2018, recante *“Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avviato con delibera n. 54/2015. Conclusione del procedimento”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 106/2018, del 25 ottobre 2018, recante *“Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 130/2019, del 30 settembre 2019, recante: *Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 – “Misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 156/2020 del 15 settembre 2020, che ha approvato la *“Metodologia per l’esame dell’equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 112/2015 e dell’art. 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 198/2020, del 3 dicembre 2020, recante: *“Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2022 presentato da Società Ferrovie Udine-Cividale S.r.l., nonché relative all’elaborazione della proposta tariffaria riferita a canoni e corrispettivi”*;
- VISTA** la nota assunta al prot. 15152/2021 del 30 settembre 2021, con cui Ferrovie Udine-Cividale S.r.l. (di seguito FUC) ha comunicato di aver pubblicato la bozza finale del PIR 2023 e i relativi allegati (assunti agli atti dell'Autorità al prot.

15393/2021 del 5 ottobre 2021), rendendo noto che nel corso della consultazione effettuata sulla prima bozza non sono state formulate osservazioni da parte degli *stakeholders*;

CONSIDERATO che l’Autorità, nel rispetto di canoni di ragionevolezza, proporzionalità e compatibilità con le caratteristiche specifiche delle singole reti regionali interessate, sta assicurando un percorso di progressivo allineamento dei contenuti minimi dei Prospetti informativi della rete (di seguito: PIR) che i gestori delle infrastrutture regionali interconnesse devono predisporre in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, anche alla luce delle specificazioni che l’Autorità stessa ha individuato, tra l’altro, in esito all’esame del PIR del gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione acquisita agli atti dell’Autorità con il citato prot. 15393/2021, sono emersi alcuni aspetti e tematiche per cui risulta necessario adottare apposite indicazioni e prescrizioni, riguardanti in particolare:

- l’aggiornamento e l’integrazione dei riferimenti alle fonti normative;
- le condizioni di accesso all’infrastruttura;
- le caratteristiche dell’infrastruttura;
- l’allocazione della capacità;
- le informazioni alle imprese ferroviarie e al pubblico;
- il servizio di assistenza alle PMR;

CONSIDERATO inoltre, che – stante la mancata emanazione della delibera di conformità relativa alla proposta tariffaria per l’orario 2021-2022 trasmessa da FUC, ritenuta irricevibile anche in quanto non elaborata dal soggetto terzo responsabile dello svolgimento delle funzioni essenziali e che FUC avrebbe dovuto individuare, ai sensi dell’art. 11, comma 11, del d.lgs. 112/2015 – si rende necessario emanare prescrizioni relative alla assunzione di canoni e tariffe per l’accesso all’infrastruttura ed ai servizi ad essa connessi, riferiti al suddetto orario di servizio 2021-2022;

su proposta del Segretario generale, visti gli atti del procedimento

DELIBERA

1. di approvare le indicazioni e prescrizioni di cui all’allegato A alla presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale, relative:
 - (i) al Prospetto informativo della rete 2023, assunto agli atti dell’Autorità al prot. 15393/2021 del 5 ottobre 2021 a seguito della comunicazione, effettuata da parte del gestore dell’infrastruttura ferroviaria regionale Ferrovie Udine-Cividale S.r.l. con nota del 30 settembre 2021 (prot. ART 15152/2021), della sua avvenuta pubblicazione, nonché, per quanto ad esso riferibili,
 - (ii) all’aggiornamento del PIR 2022;

2. le indicazioni e prescrizioni di cui al numero 1) sono recepite da Ferrovie Udine-Cividale S.r.l. nel Prospetto informativo della rete 2023 e, per quanto ad esso riferibili, nell'aggiornamento del PIR 2022 da pubblicarsi prima dell'inizio dell'orario di servizio 2021-2022;
3. la presente delibera è comunicata a Ferrovie Udine-Cividale S.r.l. a mezzo PEC.

Torino, 1° dicembre 2021

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)